

Rep. n. 718 del 27/10/2012

ORDINANZA N. 187/12

IL SINDACO

Premesso che:

- la concentrazione di polveri sottili in atmosfera rappresenta uno dei fattori maggiormente influenti sulla qualità dell'aria in ambito urbano con conseguenze molto significative sulla salute umana, stante la pubblicazione di numerosi studi epidemiologici in materia;

- il D. Lgs. n. 155/2010, in attuazione della Direttiva europea 2008/50/CE, detta precisi limiti nella concentrazione di polveri sottili PM₁₀ in atmosfera indicando nel valore di 50 µg/mc la soglia da non superare per più di 35 volte nel corso di un anno e in quello di 40 µg/mc la massima media annuale delle concentrazioni giornaliere;

- i rilievi eseguiti nel territorio del Comune di Macerata:

- nel corso dell'anno 2011 hanno evidenziato il superamento del limite dei 35 sforamenti/annui in corrispondenza della centralina ubicata in Piazza della Vittoria (stazione di traffico – zona urbana);

- nel corso dell'anno 2012 hanno risentito in modo sostanziale dello smantellamento della stessa stazione di misura di Piazza della Vittoria, in seguito alla ridefinizione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, fermo restando che, al 30 aprile 2012, data ultima di rilevazione dei dati, erano stati registrati 18 sforamenti;

Considerato che:

- nonostante il confronto con il numero degli sforamenti del corrispondente periodo dell'anno precedente consenta di osservare un sensibile miglioramento nella qualità dell'aria (18 sforamenti contro 32), resta comunque alta la probabilità di superamento del limite annuo di sforamenti stabilito dalla normativa in materia;

- la Regione Marche, con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52/07 ha suddiviso il territorio regionale in due zone, A e B, in funzione della maggiore o minore esposizione alla problematica di cui trattasi, ed ha indicato una serie di misure contingenti che le autorità competenti sono tenute ad adottare in caso di rischio di superamento dei limiti sopra indicati;

- il Comune di Macerata è stato classificato nella Zona A, a maggior rischio di superamento dei limiti riferiti alla qualità dell'aria in ambito urbano;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1610 del 25/11/2011 è stato approvato un Accordo di Programma tra Regione Marche, le Prefetture, le Province, i Comuni di Zona A e l'Autorità portuale di Ancona, contenente l'attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/07;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta n. 407 del 14/12/11, ha stabilito l'adesione all'Accordo di Programma 2011-2012;

Ricordato che:

- il sottoscritto, in conseguenza a quanto previsto in tale atto, ha emesso l'Ordinanza n. 238/11 – Rep. n. 1731 del 22/12/2011, contenente limitazioni alla circolazione veicolare e all'utilizzo di impianti termici di attività produttive e di riscaldamento pubblici e privati, estendendone l'efficacia al periodo 01/01/2012 – 15-05-2012;

- l'Accordo di Programma citato prevedeva esplicitamente all'art. 4.1. che *“le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2012 salvo che il Tavolo tecnico (...), nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto che sia più necessario adottare misure contingenti”*;

Preso atto delle risultanze della riunione del Tavolo tecnico, tenutasi il 14/06/12, trasmesse con nota prot. n. 579625 del 27/08/12 del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia della Regione Marche, dalle quali risulta, al punto 4), che: *“sicuramente devono essere adottate misure per il 2012-2013 e deve almeno confermarsi la ripresa automatica a partire dal 15 settembre 2012, già prevista nell'Accordo di Programma”*;

Ritenuto, allo luce di quanto sopra espresso, di dover reiterare i provvedimenti già in precedenza adottati per ridurre la concentrazione in atmosfera delle polveri sottili e degli ossidi di azoto;

Preso atto che la Regione Marche, con delibera di Giunta n. 1282 del 10/09/2012, ha approvato un nuovo Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Azioni di cui alla DACR 52/07, con efficacia nel periodo autunnale – primaverile 2012-2013 e contenente misure che in parte ripropongono i provvedimenti già previsti nel precedente Accordo di Programma ed in parte ne individuano di nuovi;

Preso atto che:

- la Giunta comunale di Macerata, con proprio atto n. 318 del 24/10/2012, ha stabilito di aderire al nuovo Accordo di Programma, facendo contemporaneamente riserva di non adottare alcune delle misure in esso previste e perimetrando l'area interessata secondo quanto riportato nella planimetria allegata;

- l'Allegato C alla DACR n. 52/07 individua nella figura del Sindaco l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, qualora il rischio medesimo si rappresenti in una sola stazione di traffico, come effettivamente si può ipotizzare nel Comune di Macerata;

- il D. Lgs. 267/00, art. 50, c. 5 attribuisce al Sindaco la competenza nell'affrontare le emergenze sanitarie a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

Riconosciuta, pertanto, la propria competenza in materia e stabilita la necessità di adozione del provvedimento di Ordinanza sindacale;

Vista la propria precedente Ordinanza n. 238/11 e sentiti, nel merito, i pareri del Comando di Polizia municipale e dei Servizi Tecnici;

ORDINA

A. Divieto di circolazione dinamica:

A.1. per le seguenti categorie di veicoli:

A.1.1. veicoli diesel senza filtro antiparticolato (FAP) pre Euro, Euro 1 e 2 ad eccezione dei veicoli commerciali leggeri diesel senza FAP, Euro 2, con Massa Totale a Terra (MTT) \leq 3,5 t;

A.1.3. motoveicoli con motore termico a 2 tempi "pre Euro";

A.1.4. ciclomotori con motore termico "pre Euro";

A.2. dal 5 novembre 2012, o comunque dalla data di regolare apposizione della specifica segnaletica stradale, al 15 maggio 2013, da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, nell'area del centro abitato della Città di Macerata specificata nella planimetria allegata, parte integrante del presente atto, e segnalata da apposita segnaletica stradale nei seguenti punti:

A.2.1. Via Pirandello, all'intersezione rotatoria con Via Roma;

A.2.2. Via Bartolini, all'intersezione con Via Roma;

A.2.3. Via Roma, all'intersezione rotatoria con Via Mattei, valido per la direttrice di marcia periferia-centro;

A.2.4. C.da Rotacupa, in corrispondenza dell'inizio del centro abitato (in prossimità dell'intersezione con la S.P. 77);

A.2.5. Via G.Valenti, in corrispondenza dell'inizio del centro abitato;

A.2.6. Via Due Fonti, in corrispondenza dell'inizio del centro abitato;

A.2.7. Via dei Velini, all'intersezione con Montanello, con direzione centro;

A.2.8. C.da Fontezucca, all'intersezione con Via Alfredo Murri, con direzione Via dei Velini;

A.2.9. B.go San Giuliano, all'intersezione con Via Fonte Maggiore, con direzione V.le Leopardi;

A.2.10. Viale Diomede Pantaleoni, intersezione con P.za Nazario Sauro;

A.2.11. Via Mameli, all'altezza dell'intersezione con Via Manzoni con direzione centro;

A.2.12. Via Mugnoz, all'altezza dell'intersezione con Via Tucci, con direzione P.za Pizzarello;

A.2.13. Strada Torregiana, all'intersezione rotatoria di Fontescodella;

A.2.14. Via Mugnoz, all'altezza dell'uscita dal parcheggio coperto dei Giardini Diaz, valido per la direttrice di marcia Via Tucci – P.zza Pizzarello;

A.3. Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:

A.3.1. automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);

A.3.2. taxi e veicoli NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti;

A.3.3. veicoli delle forze di polizia;

- A.3.4. veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
 - A.3.5. veicoli delle forze armate;
 - A.3.6. veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile); veicoli dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, igiene urbana, etc.) ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto funebri; carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
 - A.3.7. veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero o al domicilio di pazienti e che trasportano pazienti, medicinali, materiali ed attrezzature medicali per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza;
 - A.3.8. veicoli di trasporto collettivo a servizio di attività sportive giovanili;
 - A.3.9. veicoli utilizzati per il trasporto dei disabili;
 - A.3.10. veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL;
- A.4. È consentito:
- A.4.1. l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito;
 - A.4.2. in deroga alle limitazioni alla circolazione previste negli articoli precedenti, previa concessione di permessi temporanei, il transito per singoli veicoli individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su istanza scritta motivata degli operatori economici interessati. I suddetti permessi, che potranno anche essere rinnovati, sono concessi esclusivamente:
 - A.4.2.1. ai veicoli commerciali leggeri diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, e veicoli commerciali pesanti diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno dell'area a circolazione limitata o di attraversarla per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli; i permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta non può eccedere il numero di 5;
 - A.4.2.2. ai veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, ed esclusi quelli con MTT maggiore di 32 t diesel Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno dell'area a circolazione limitata, o di attraversarla per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non può pertanto essere concesso ai semplici fornitori);
 - A.4.2.3. veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno dell'area a circolazione limitata, o di attraversarla per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale e non potranno essere concessi più di 3 permessi temporanei a ciascuna ditta. I permessi temporanei, per i soli veicoli di questa lettera, rilasciati dal Comune di Macerata avranno valore anche per gli altri Comuni firmatari dell'Accordo di Programma, così come i permessi rilasciati da altri Comuni firmatari dell'Accordo di Programma avranno validità anche sul territorio del Comune di Macerata, in considerazione che tali veicoli riforniscono in genere una pluralità di esercizi in più Comuni e del principio di reciprocità; le

domande potranno essere presentate, in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi.

- B. Ai legali rappresentanti delle attività produttive ricadenti nell'area del centro abitato della Città di Macerata specificata nella planimetria allegata:
- B.1. il divieto di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ);
 - B.2. qualora siano titolari di impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06 o normativa previgente, di ridurre l'emissione di polveri totali e di ossidi di azoto in modo da attecnersi a limiti inferiori del 10% rispetto a quelli autorizzati. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali o inferiori a un giorno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui i limiti autorizzati siano \leq al 45% dei limiti nazionali;
 - B.3. qualora siano titolari di attività produttive di panificazione o ristorazione ed utilizzino la combustione di biomasse per la cottura dei cibi, di dotarsi di idonei impianti di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili e comunque in grado di eliminare almeno l'80% delle polveri sottili.
 - B.4. la prescrizione di cui al precedente punto B.1. è entrata in vigore dal 1 settembre 2012, essendo già contenuta nella precedente Ordinanza sindacale n. 238/11 ed avrà efficacia permanente; le prescrizioni di cui ai precedenti punti B.2. e B.3. entreranno in vigore dal giorno 5 novembre 2012 ed avranno effetto fino al 15 maggio 2013, in tutti i giorni della settimana.
- C. Ai responsabili degli impianti di riscaldamento installati presso edifici pubblici e privati ricadenti nell'area del centro abitato della Città di Macerata specificata nella planimetria allegata:
- C.1. il divieto di utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ);
 - C.2. di astenersi dall'accensione degli impianti termici a biomassa (legna, cippato e pellet), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni e/o esterni e/o per la produzione di acqua calda sanitaria, se è presente e funzionante nell'unità abitativa un altro tipo di riscaldamento centralizzato o autonomo. Tale obbligo non si applica qualora gli impianti termici a biomassa rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - C.2.1. PER IMPIANTI O APPARECCHI DI NUOVO ACQUISTO CHE NON SOSTITUISCONO IMPIANTI O APPARECCHI ESISTENTI A COMBUSTIONE DI BIOMASSE SOLIDE CHE SIANO STATI ROTTAMATI: le stufe e le caldaie a pellet rispondano alle norme UNI EN 14785 con rendimento nominale $> 85\%$, $CO < 0,032\%$ e concentrazione delle polveri nei fumi $\leq 15 \text{ mg/Nm}^3$ a monte dei dispositivi di abbattimento delle polveri stesse, dotate di idonei dispositivi di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, e comunque in grado di eliminare almeno il 90% delle polveri sottili;
PER IMPIANTI O APPARECCHI DI NUOVO ACQUISTO CHE SOSTITUISCONO IMPIANTI O APPARECCHI ESISTENTI A COMBUSTIONE DI BIOMASSE SOLIDE CHE SIANO STATI ROTTAMATI: i caminetti e le stufe a legna abbiano un rendimento nominale $\geq 75\%$, $CO \leq 0,16\%$, $PTS \leq 100 \text{ mg/Nm}^3$; le cucine a legna abbiano un rendimento nominale $\geq 70\%$, $CO \leq 0,24\%$, $PTS \leq 100 \text{ mg/Nm}^3$; le stufe e le caldaie a pellet abbiano un rendimento nominale $\geq 85\%$, $CO \leq 0,032\%$, $PTS \leq 50 \text{ mg/Nm}^3$.
 - C.2.2. nel caso di utilizzo di pellet, la qualità di questo sia comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
 - C.2.3. l'installazione sia stata effettuata da parte di installatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione; per gli impianti e gli apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso sia stata effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria da parte di operatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione.
 - C.3. la prescrizione di cui al precedente punto C.1. è entrata in vigore dal 1 settembre 2012, essendo già contenuta nella precedente Ordinanza sindacale n. 238/11 ed avrà efficacia permanente; le prescri-

zioni di cui ai precedenti punti C.2. e C.3. entreranno in vigore dal giorno 5 novembre 2012 ed avranno effetto fino al 15 maggio 2013, in tutti i giorni della settimana.

AVVERTE

- che in caso di inadempienza si procederà, per l'inosservanza del divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del D.Lgs. 285/92 e, per l'inosservanza delle altre disposizioni, ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

- che avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa. È altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 D.P.R. 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto attiene le disposizioni di cui al punto A.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);

- che il contenuto del provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli Enti interessati mediante l'utilizzo di idonei strumenti di informazione e comunicazione, in modo da garantirne un'ampia e tempestiva diffusione tra la popolazione;

- che il Comando di Polizia municipale, i Servizi Tecnici e l'Ufficio Stampa provvedano a svolgere quanto di propria competenza per dare attuazione alla presente Ordinanza ed a vigilare sulla sua esecuzione e ad assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge;

TRASMETTE

Il presente provvedimento a:

- al Comando di Polizia municipale, ai Servizi Tecnici e all'Ufficio Stampa del Comune di Macerata;
- alla Prefettura di Macerata;
- alla Questura di Macerata ed al Comando della Polizia stradale di Macerata;
- alla Compagnia Carabinieri di Macerata;
- al Comando della Guardia di Finanza di Macerata;
- alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente ed Energia, P. F. Lavori Pubblici e Qualità dell'Aria;
- alla Provincia di Macerata, Settore XII, Servizio 2°, Tutela Aria;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Macerata, ricadenti nella zona A di cui alla DACR 52/07: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Recanati, Montecosaro, Morrovalle, Corridonia, Monte San Giusto, Pollenza, Tolentino, Matelica;
- alla Motorizzazione civile, Dipartimento dei Trasporti terrestri – Ufficio provinciale di Macerata;
- all'Automobil Club Italiano ACI di Macerata;
- all'Agenzia Regionale per l'Ambiente delle Marche A.R.P.A.M., Dipartimento provinciale di Macerata, Servizio Aria;
- all'Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. – Zona Territoriale n. 9 – Servizio Igiene e Sanità pubblica;
- all'Azienda Pluriservizi Macerata A.P.M. ed alla Società Maceratese Ecologia ed Ambiente SMEA;
- alle associazioni sindacali;
- alle associazioni di categoria Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Associazione Piccole e medie Industrie API, Coldiretti.

Macerata, 27 ottobre 2012

IL SINDACO
Avv. Romano Carancini
(firma all'originale)

ECOZONA

Area di applicazione delle misure per la riduzione
della concentrazione delle polveri sottili in atmosfera



0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Km

